

COMUNE DI PARONA

Comunità



Europea



Provincia di Pavia

Regione



Lombardia

REGOLAMENTO DI FOGNATURA COMUNALE

Redatto da Parona Multiservizi Spa

(ai sensi del D. Lgs. 152/2006, della L.R. 26/2003 e dei Regolamenti Regionali 2-3-4/2006 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2007)

INDICE:

Pag.....	4	CAPITOLO I Disposizioni generali
Pag.....	4	Art.1 Oggetto del Regolamento
Pag.....	4	Art.2 Ambito di applicazione
Pag.....	4	Art.3 Definizioni
Pag.....	6	Art.3.1 Classificazione degli scarichi
Pag.....	9	Art.4 Prescrizioni generali
Pag.....	10	Art.4.1 Obbligo di allaccio alla pubblica fognatura
Pag.....	10	Art.4.2 Allaccio alla pubblica fognatura per strade private
Pag.....	10	Art.5 Regolamentazione degli scarichi
Pag.....	11	Art.5.1 Scarichi tassativamente vietati
Pag.....	11	Art.6 Scarichi di acque meteoriche
Pag.....	11	Art.6.1 Edifici esistenti
Pag.....	11	Art.6.2 Nuovi allacciamenti o ristrutturazioni
Pag.....	11	Art.7 Scarico acque di raffreddamento
Pag.....	11	Art.8 Permesso di allacciamento
Pag.....	12	Art.8.1 Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue domestiche
Pag.....	12	Art.8.2 Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche.
Pag.....	12	Art.8.3 Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue industriali
Pag.....	13	Art.9 Prescrizioni per gli allacciamenti
Pag.....	15	Art.10 Ammissione allo scarico e Autorizzazione allo scarico
Pag.....	15	Art.11 Lavori di allacciamento alla rete comunale
Pag.....	16	Art.12 Collaudo degli allacciamenti
Pag.....	16	Art.13 Esecuzione difforme dalle prescrizioni
Pag.....	16	Art.14 Ristrutturazione della rete fognaria comunale
Pag.....	16	Art.15 Difetto di manutenzione degli scarichi
Pag.....	16	Art.16 Cessazione dello scarico
Pag.....	17	Art.17 Messa fuori uso di vecchi allacciamenti
Pag.....	17	Art.18 Variazioni dello scarico -subentri
Pag.....	17	Art.19 Cunicoli e fogne abbandonate - limitazione e sospensione degli scavi
Pag.....	18	CAPITOLO II - Rete di fognatura relativa a lottizzazioni private in cessione al Comune
Pag.....	18	Art.20 Ambito di applicazione
Pag.....	18	Art.21 Parere preliminare alla realizzazione delle opere
Pag.....	18	Art.22 Collaudo delle opere
Pag.....	19	Art.23 Esecuzione difforme dalle prescrizioni
Pag.....	20	CAPITOLO III - Disposizioni particolari per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate
Pag.....	20	Art.24 Ambito di applicazione
Pag.....	20	Art.25 Accessi ed ispezioni
Pag.....	20	Art.26 Prelievo di acqua da fonte autonoma da insediamenti domestici

Pag.....	21	CAPITOLO IV - Disposizioni particolari per gli scarichi di acque reflue industriali
Pag.....	21	Art.27 Ambito di applicazione
Pag.....	21	Art.28 Equalizzazione delle portate reflue industriali
Pag.....	21	Art.29-Scarichi contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità
Pag.....	21	Art.30 Sversamenti accidentali
Pag.....	21	Art.31 Accessi ed ispezioni
Pag.....	22	Art.32 Prelievo di acqua da fonte autonoma da insediamenti industriali
Pag.....	22	Art.33 Strumenti di controllo automatico
Pag.....	23	CAPITOLO V - Impianti di fognatura all'interno degli insediamenti
Pag.....	23	Art.34 Prescrizioni per gli allacciamenti
Pag.....	23	Art.35 Prescrizioni tecniche per le fognature private esterne agli edifici
Pag.....	23	Art.36 Prescrizioni tecniche per gli impianti di fognatura all'interno degli edifici
Pag.....	23	Art.37 Norme particolari per le acque meteoriche e di prima pioggia
Pag.....	24	Art.38 Scarichi sotterranei
Pag.....	24	Art.39 Impianti di sollevamento privati
Pag.....	24	Art.40 Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura
Pag.....	25	CAPITOLO VI - Disposizioni transitorie, disposizioni particolari e sanzioni
Pag.....	25	Art.41 Vasche imhoff e fosse biologiche casi a e b di cui all'art. 2 del presente Regolamento (reti fognarie afferente ad un depuratore)
Pag.....	27	Art.42 Divieto di manomissione e danneggiamento delle installazioni fognarie
Pag.....	25	Art.43 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico
Pag.....	25	Art.44 Danno ambientale
Pag.....	26	Art.45 Validità delle disposizioni
Pag.....	27	CAPITOLO VII - Spese di istruttoria e disposizioni tariffarie
Pag.....	27	Art.46 Spese di istruttoria delle pratiche
Pag.....	28	Art.47 Disposizioni tariffarie dell'Ente Gestore
Pag.....	28	Art.48 Modalità di fatturazione

CAPITOLO I - Disposizioni generali

Art.1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità amministrative, tecniche ed operative relative al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica e industriale alla rete fognaria pubblica; disciplina inoltre le modalità di realizzazione delle opere di connessione alla rete fognaria, le modalità di realizzazione della rete stessa, nonché i limiti massimi di concentrazione degli inquinanti ammessi ad essere conferiti nella rete fognaria. Unitamente al presente Regolamento rimangono in vigore le norme stabilite dal singolo Regolamento Comunale di Igiene per le parti compatibili con il presente Regolamento: in caso di contrasto prevale il presente Regolamento. Con l'affidamento del Ciclo Idrico Integrato a Parona Multiservizi S.p.A. il Comune di Parona si impegna ad accettare e applicare il presente Regolamento, che diviene obbligatorio per i cittadini con il recepimento formale da parte del competente Consiglio Comunale. Per quanto in questa sede non espressamente previsto, si considerano valide le vigenti Leggi nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze dell'Amministrazione Provinciale, dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente della Lombardia, oltre a quanto specificamente stabilito nel Decreto Legislativo 152/06, nella Legge regionale 26/2003 e nei Regolamenti Regionali collegati (n° 2, 3 e 4 del 24/03/2006). Il presente Regolamento non disciplina le modalità di autorizzazione al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica e produttiva al reticolo idrico superficiale (modalità di scarico sottoposta ad autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale), le modalità di autorizzazione al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica e produttiva al suolo ed agli strati superficiali del sottosuolo (modalità di scarico sottoposta ad autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale), vengono tuttavia forniti negli allegati al presente Regolamento le indicazioni delle norme attualmente vigenti relative allo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (allegato 1) e le modalità di realizzazione delle opere di scarico secondo criteri di buona tecnica (allegato 2)

Art.2 -Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica agli scarichi afferenti alla rete fognaria di Parona e quindi con il Depuratore Comunale.

All'atto della presentazione della domanda, Parona Multiservizi S.p.A. verificherà la ricaduta nell'ambito di applicazione.

Art.3 -Definizioni

Si elencano di seguito le principali voci e terminologie richiamate all'interno del documento:

- a) **“acque bianche”**: acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate, acque destinabili al consumo umano, non usate, e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti;
- b) **“acque di prima pioggia”**: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
- c) **“acque di processo”**: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- d) **“acque di scarico”** tutte le acque provenienti da uno scarico;

- e) **“acque meteoriche di dilavamento”**: acque di origine meteorica che siano entrate in contatto, dilavandole, con superfici impermeabili connesse con attività antropiche;
- f) **“acque nere”**: acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine e dalle mense, nonché acque di processo che, per caratteristiche quali-quantitative, sono assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi in base ai criteri stabiliti dall'Art. 3.1 del presente Regolamento;
- g) **“acque reflue domestiche”**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- h) **“acque reflue assimilate a quelle domestiche”**: acque reflue considerate equivalenti alle acque reflue domestiche e definite in tal senso dalla normativa nazionale (art. 101 comma 7 del D. Lgs. 152/06) e regionale (art. 5 comma 2 del Regolamento Regionale 3/06);
- i) **“acque reflue industriali”**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali (o di produzione di beni) diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- j) **“acque reflue urbane”**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- k) **“acque di raffreddamento”**: acque provenienti da ciclo produttivo avente le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua di approvvigionamento differenziandosi solo per la temperatura;
- l) **“agglomerato”**: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale;
- m) **“bestiame”**: si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- n) **“collettore fognario”**: tratto della rete fognaria nel quale il condotto di scarico recapita i reflui;
- o) **“condotto di scarico”** o **“condotto di allacciamento”**: canalizzazione, posata su suolo pubblico, per il collegamento alla rete fognaria o al collettore consortile dell'insediamento o di più insediamenti;
- p) **“effluente di allevamento”**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame anche sotto forma di prodotto trasformato;
- q) **“fognatura mista”**: fognatura adibita a raccogliere, nelle medesime canalizzazioni, le acque nere e le acque bianche;
- r) **“fognatura separata”**: fognatura costituita da canalizzazioni distinte adibite rispettivamente alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere (comprese eventuali acque di prima pioggia) e delle acque bianche;
- s) **“fognatura nera”**: fognatura che, nell'ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere (comprese eventuali acque di prima pioggia);
- t) **“fognatura bianca”**: fognatura che, nell'ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque bianche;
- u) **“fognatura privata”**: installazione di fognatura interna ai lotti privati fino al collegamento, in sedime pubblico, al condotto di allacciamento;
- v) **“fognatura pubblica”**: rete o condotta fognaria, di norma posata su suolo pubblico, realizzata e gestita da un ente pubblico o per conto di un ente pubblico;
- w) **“gestore”**: ente pubblico o privato, a cui compete la gestione tecnico amministrativa dell'impianto di fognatura ed eventualmente dell'impianto di depurazione;
- x) **“gestore dell'impianto di depurazione”**: ente pubblico o privato a cui compete la gestione tecnico amministrativa dell'impianto di depurazione (se soggetto diverso dal Gestore);
- y) **“impianti di pretrattamento”**: installazione per il pretrattamento di acque reflue industriali al fine di renderle compatibili con i limiti di accettabilità prima dell'immissione in pubblica fognatura;

- z) “inquinamento”:** lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- aa) “insediamento civile”:** uno o più edifici o installazioni, adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque meteoriche di dilavamento;
- bb) “insediamento produttivo”:** uno o più edifici o installazioni, adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento;
- cc) “rete fognaria”:** il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
- dd) “scarico”:** qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- ee) “stabilimento industriale”:** qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 del D. Lgs.152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- ff) “titolare dello scarico”:** titolare dell'attività che genera lo scarico;
- gg) “vasca settica”:** impianto per la chiarificazione delle acque nere di origine domestica;
- hh) “vasche di prima pioggia”:** vasche destinate all'accumulo delle acque di prima pioggia per il loro successivo conferimento alla depurazione;
- ii) “vasche di laminazione”:** vasche realizzate con lo scopo di limitare, attraverso un processo di laminazione della piena, le portate bianche convogliate a valle;
- jj) “valore limite di emissione”:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

Art.3.1 - Classificazione degli scarichi

Gli scarichi nella fognatura pubblica sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:

- A) “scarichi di acque reflue domestiche”:** con tale definizione vengono identificati gli scarichi di acque reflue provenienti da:
1. insediamenti di tipo residenziale;
 2. metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni;

3. laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza; ;
4. lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale;
5. vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
6. attività alberghiere e di ristorazione.

B) “scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche”: con tale definizione vengono identificate:

1. ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 1 dell'allegato B del Regolamento regionale 3/2006 del 24/03/2006 riportato in calce al presente articolo e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite. L'assimilazione non si applica agli effluenti di allevamento, come definiti dall'articolo 74, lettera v) del D.Lgs. n. 152/2006, e alle acque di raffreddamento;
2. le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
3. le acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui al punto 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
4. le acque reflue provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

In tutti i casi di “**scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche**” il gestore procede alla valutazione dell'assimilazione delle acque stesse con accertamenti analitici i cui costi vengono posti a carico del titolare dello scarico.

E' facoltà del gestore derogare dalla realizzazione di accertamenti analitici, se le attività presentano un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore a 20 mc.

C) “scarichi di acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Più precisamente si intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo con la produzione sia industriale che artigianale e che non siano riconducibili a quanto espressamente stabilito per le categorie degli insediamenti domestici. Sono escluse dagli scarichi di acque reflue industriali le acque di raffreddamento.

Per gli insediamenti produttivi si possono verificare tre condizioni di scarico:

I. nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal processo tecnologico, tuttavia l'insediamento è tale (per dimensioni e tipologia) da richiedere la separazione delle acque di prima pioggia. Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico e/o di acque meteoriche di prima pioggia. In questo caso lo scarico verrà considerato —scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia“.

II. nell'insediamento produttivo esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico, ma questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate), e sono allacciati alla fognatura pubblica con distinti allacciamenti. In tale caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti;

III. nell'insediamento produttivo tutti gli scarichi sono miscelati tra di loro. In questo caso gli scarichi sono considerati come "scarico di acque reflue industriali".

D) "scarichi di acque meteoriche di dilavamento e scarichi di acque di prima pioggia": sono quelli derivanti dalle acque meteoriche o dalle acque di prima pioggia, che dilavano superfici coperte e pavimentate che vengono raccolte e convogliate separatamente in fognatura pubblica, vengono autorizzati contestualmente all'autorizzazione delle acque reflue.

La classificazione dell'acqua di scarico relativa alla domanda di autorizzazione sarà effettuata da Parona Multiservizi S.p.A. a seguito della presentazione della domanda stessa.

Tabella 1 -Valori limite di emissione che le acque reflue devono rispettare, a monte di ogni trattamento depurativo, per essere assimilate alle acque reflue domestiche

PARAMETRI	Unità di misura	VALORE LIMITE
pH	-	6,5 -8,5
Temperatura	°C	30
Colore	-	Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1: 40
Odore	-	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	[mg/l]	350
BOD5	[mg/l]	250
COD	[mg/l]	500
Cloruri (come Cl)	[mg/l]	la concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l
Fosforo totale (come P)	[mg/l]	6
Azoto ammoniacale (come NH4)	[mg/l]	40
Azoto nitroso (come N)	[mg/l]	0,6
Azoto totale (come N)	[mg/l]	50
Grassi e oli animali/vegetali	[mg/l]	60
Tensioattivi	[mg/l]	10
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 al decreto	-	I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali

tabella 1 dell'allegato B del Regolamento regionale 3/2006 del 24/03/2006

Art.4 – Prescrizioni generali

Tutti gli scarichi nella pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco previo parere obbligatorio di Parona Multiservizi S.p.A., quale autorità competente ai sensi dell'Art. 18 del Regolamento Regionale 3/2006 del 24/03/2006.

Nel caso di acque reflue domestiche, essendo le stesse sempre ammesse allo scarico nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore, l'autorizzazione è sostituita da un permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico. Il permesso di allacciamento/autorizzazione allo scarico è rilasciato al titolare dello scarico (proprietario dell'immobile se scarico singolo, amministratore di condominio o delegato tra i condomini se scarico multiplo, titolare dell'attività se scarico di acque reflue industriali) da cui origina lo scarico ed è limitata all'insediamento a cui è stato concesso nei modi, quantità e qualità dello scarico autorizzato.

Il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico per gli scarichi di acque reflue domestiche, l'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche, per gli scarichi di acque reflue industriali e per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento all'interno della rete di pubblica fognatura ha validità di anni 4 (quattro).

Nel solo caso degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche il permesso di allacciamento e ammissione allo scarico/autorizzazione allo scarico è

automaticamente rinnovato, qualora non siano comunicate variazioni all'ente Gestore. In tutti gli altri casi deve essere richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza.

Nel caso di modifiche alle condizioni autorizzate dovrà essere richiesta preventivamente una nuova autorizzazione allo scarico.

Ove tra più soggetti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.

Parona Multiservizi S.p.A., all'atto della presentazione della domanda, determinerà la classificazione degli scarichi al fine dell'applicazione dei limiti di accettabilità degli stessi.

Art.4.1 – Obbligo di allaccio alla pubblica fognatura

Per le zone servite da pubblica fognatura gli scarichi, sia di natura domestica che industriale, hanno l'obbligo di allacciarsi a questa nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle Leggi vigenti. Per le zone non servite da pubblica fognatura le costruzioni, nuove o esistenti, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. n.152/06 e dai Regolamenti regionali in materia. Per gli scarichi di acque reflue industriali l'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata solo dopo che l'Ente Gestore abbia ottenuto il vincolante parere tecnico del Gestore dell'impianto di depurazione a cui i liquami vengono convogliati.

Art.4.2 – Allaccio alla pubblica fognatura per strade private

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone servite da pubblica fognatura. I proprietari degli immobili posti in fregio alle strade di cui al comma precedente dovranno provvedere a loro cura e spese, eventualmente costituendo apposito Consorzio, alla costruzione della fognatura seguendo le prescrizioni impartite dal Gestore.

Art.5 -Regolamentazione degli scarichi

Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione di tutte le acque reflue domestiche e di quelle assimilabili a quelle domestiche ai sensi della normativa vigente. Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione delle acque reflue industriali purché i loro requisiti siano conformi ai limiti di accettabilità sotto richiamati. I limiti di accettabilità ammessi sugli scarichi sono quelli imposti da Parona Multiservizi S.p.A. in qualità di Gestore dell'impianto di fognatura e riassunti nella tabella posta tra gli allegati al presente Regolamento (allegato 3);

Parona Multiservizi S.p.A. è autorizzata ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni giudicate necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

Parona Multiservizi S.p.A. può prescrivere, in sede di parere all'autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro immissione nello scarico in pubblica fognatura.

Art.5.1 – Scarichi tassativamente vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui al precedente articolo, è tassativamente vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possano danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione o che possano interferire negativamente con il processo dell'impianto di depurazione.

È inoltre tassativamente vietato immettere in fognatura, attraverso le botole dei pozzetti di ispezione, qualsiasi sostanza, liquida o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative. Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatte salve in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile (Risarcimento per fatto illecito) ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste nel presente Regolamento.

Art.6 – Scarichi di acque meteoriche

Art.6.1 -Edifici esistenti

Agli edifici esistenti che già recapitano alla pubblica fognatura contemporaneamente le acque nere e le acque meteoriche viene automaticamente rinnovata l'autorizzazione allo scarico sino all'eventuale rifacimento della rete fognaria comunale o alla ristrutturazione dell'edificio.

Art.6.2 -Nuovi allacciamenti o ristrutturazioni

Le acque meteoriche, cadenti sulle superfici coperte e sui cortili privati, possono essere recapitate sul suolo, in acque superficiali o negli strati superficiali del sottosuolo (previa separazione delle acque di prima pioggia limitatamente agli insediamenti industriali) secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Lo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire previa autorizzazione dell'autorità competente.

Per i nuovi allacciamenti sono dunque da privilegiare quelle soluzioni che prevedono l'immissione nella fognatura comunale della sola acqua di prima pioggia.

Le acque di pioggia eccedenti quelle di prima pioggia, eccetto che per le attività produttive identificate dalla normativa nazionale e regionale vigente, devono avere uno smaltimento locale e perciò essere disperse sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, ovvero come alternativa secondaria in corpi d'acqua superficiale e nella rete fognaria, secondo le modalità ed i criteri proposti dai Regolamenti Regionali attuativi e dagli enti competenti.

Per le acque di prima pioggia potrà altresì essere prescritta la realizzazione di bacini di accumulo prima dello scarico in fognatura.

Per le costruzioni già esistenti, già allacciate alla fognatura pubblica, il medesimo criterio viene applicato nel caso di ristrutturazione sia degli edifici che della fognatura.

Art.7 -Scarico acque di raffreddamento

Le acque provenienti da piscine, condizionamento di locali e raffreddamento di impianti, previa verifica del rispetto dei limiti qualitativi previsti dalla normativa vigente, devono essere riutilizzate o smaltite nel suolo o in corpo idrico superficiale. Qualora non soddisfino tali caratteristiche qualitative o ciò non sia tecnicamente possibile tali acque dovranno essere recapitate nella rete fognaria.

Art.8 -Permesso di allacciamento

Le opere destinate ad allacciare alla fognatura pubblica gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, gli scarichi di acque reflue industriali e gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento, provenienti sia da insediamenti civili che da insediamenti produttivi, sono soggette a

permesso di allacciamento comunale. Tale permesso deve essere richiesto al Comune o al Gestore, qualora questi fosse delegato dal Comune, su modello conforme agli stampati riportati negli allegati descritti ai commi seguenti.

Art.8.1 – Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue domestiche.

La domanda da presentare in **triplice copia**, dovrà essere conforme all'allegato 4 del presente Regolamento. Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento. L'Ente Gestore comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dell'avvio del procedimento, il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico, con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame.

Il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico ha validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovato.

Art.8.2 – Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche.

La domanda da presentare in **triplice copia**, dovrà essere conforme all'allegato 5 al presente Regolamento.

Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

L'Ente Gestore comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dell'avvio del procedimento, l'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura, con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame.

L'autorizzazione ha validità di anni quattro a partire dalla data di quattro a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovato.

La pulizia e la manutenzione del pozzetto d'ispezione e campionamento descritto all'art. 9 del presente Regolamento rimarrà a carico del proprietario.

Art.8.3 -Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue industriali

La domanda da presentare in **triplice copia**, dovrà essere conforme all'allegato 6 al presente Regolamento.

Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente

titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

Chi presenta oltre alle acque di processo anche quelle di raffreddamento, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 7, deve presentare due scarichi disgiunti. Solo le industrie alimentari possono scaricare in fognatura con un unico scarico le acque di raffreddamento che fanno parte del processo produttivo unite alle pure acque di processo, a condizione che nel ciclo produttivo non vengano utilizzate le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.L. 152/06.

All'atto della presentazione della domanda, Parona Multiservizi S.p.A., sulla base delle caratteristiche tecniche e qualitative delle acque di scarico, potrà richiedere al titolare dell'attività di produrre a sue spese, almeno una volta l'anno, l'analisi del refluo scaricato effettuata a cura del laboratorio A.R.P.A.

(ex P.M.I.P.) di zona o, in alternativa di un altro laboratorio ufficiale concordato con Parona Multiservizi S.p.A.

L'autorizzazione ha validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

I limiti indicati dal presente Regolamento potranno subire variazioni, anche in senso restrittivo, per effetto di diverse normative emesse in sede regionale o nazionale o per esigenze di funzionamento del Depuratore Comunale.

Il Sindaco previo obbligatorio parere di Parona Multiservizi S.p.A. comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dall'avvio del procedimento, il permesso ovvero il diniego motivato di allacciamento alla fognatura pubblica, restituendone una copia con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti il termine di 90 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

La pulizia e la manutenzione del pozzetto d'ispezione e campionamento descritto all'art. 9 del presente Regolamento rimarrà a carico del proprietario.

Art.9 – Prescrizioni per gli allacciamenti

Caratteristiche dell'allacciamento di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento

Il condotto di scarico dovrà:

- essere realizzato concordemente alle prescrizioni richiamate nell'allegato 2 del presente Regolamento;
- essere collocato in modo da utilizzare gli eventuali imocchi predisposti durante la costruzione dei collettori fognari da parte del Gestore ed il diametro della condotta di allaccio non dovrà eccedere il diametro degli imocchi predisposti, in assenza di imocchi predisposti si dovrà procedere alla formazione di fori di ingresso al collettore tramite carotatrice;
- qualora non ostino particolari condizioni altimetriche, avere una pendenza non inferiore al tre per mille;
- essere realizzato con un andamento esclusivamente rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse del collettore fognario, gli eventuali cambi di direzione dovranno essere realizzati attraverso pozzetti ispezionabili ed eccezionalmente mediante pezzi speciali curvilinei;
- essere praticato sotto il piano stradale, in modo da potervi collocare sopra, senza problemi, i marciapiedi, la pavimentazione stradale con il sottofondo, l'eventuale selciato, le tubazioni di acqua e gas, cavi elettrici e telefonici, e quant'altro possa essere imposto da Parona Multiservizi S.p.A.;
- essere eseguito a tenuta stagna, con materiali idonei da sottoporsi a preventiva approvazione di Parona Multiservizi S.p.A., il punto di connessione con il collettore dovrà essere realizzato con pezzo speciale a tenuta idraulica a mezzo guarnizione di tenuta;
- essere posto in opera con un sottofondo di calcestruzzo a grassa composizione che dovrà ricoprire il condotto con uno spessore minimo di cm 20; in ogni caso si dovrà tener conto che il condotto, in sede stradale, dovrà essere idoneo a sopportare i carichi previsti dalle norme vigenti per strade di 1° categoria;
- (per quanto attiene a scarichi di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento) essere munito di pozzetto d'ispezione dotato di copertura con chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124, realizzato in proprietà privata salvo condizioni particolari, di volta in volta autorizzate da Parona Multiservizi S.p.A.. Il fondo del pozzetto dovrà essere allineato al fondo della canalizzazione.
- (per quanto attiene a scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e acque meteoriche di dilavamento) essere munito di pozzetto d'ispezione e campionamento, realizzato in area direttamente accessibile durante le 24 ore da parte del personale Parona Multiservizi S.p.A.e

dovrà avere le seguenti caratteristiche: dimensioni minime interne cm 45 x cm 45, fondo ribassato di cm 50 rispetto al piano di scorrimento, chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124;

L'immissione nella rete fognaria sarà praticata, ove possibile, allineando l'estradosso interno del collettore principale all'estradosso interno della tubazione di allacciamento.

Non saranno ritenuti collaudabili e Parona Multiservizi S.p.A. non risponderà degli eventuali danni cagionati agli utenti gli allacciamenti alla pubblica fognatura non conformi a quanto sopra descritto.

L'allacciamento, allo sbocco, dovrà sporgere di non più di cm 5 nel collettore fognario ricevente.

La manutenzione del condotto di scarico, fino al collettore fognario, sarà a totale carico del richiedente.

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero in casi particolari che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tal caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca che deve essere consegnata in copia all'atto della presentazione della domanda di allacciamento.

Caratteristiche dell'allacciamento di acque reflue industriali

La possibilità di immettere acque reflue industriali nella rete fognaria è subordinata ai seguenti principi fondamentali:

- sicurezza e salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell'impianto di depurazione;
- buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento (rovina degli intonaci, aggressività dei materiali lapidei, corrosione di parti metalliche, pitture);
- buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento).

Il condotto di scarico dovrà:

- essere realizzato concordemente alle prescrizioni richiamate nell'allegato 2 del presente Regolamento;
- essere collocato in modo da utilizzare gli eventuali imbrocchi predisposti durante la costruzione dei collettori fognari da parte del Gestore ed il diametro della condotta di allaccio non dovrà eccedere il diametro degli imbrocchi predisposti, in assenza di imbrocchi predisposti si dovrà procedere alla formazione di fori di ingresso al collettore tramite carotatrice;
- qualora non ostino particolari condizioni altimetriche, avere una pendenza non inferiore al tre per mille;
- essere realizzato con un andamento esclusivamente rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse del collettore fognario, gli eventuali cambi di direzione dovranno essere realizzati attraverso pozzetti ispezionabili ed eccezionalmente mediante pezzi speciali curvilinei;
- essere praticato sotto il piano stradale, in modo da potervi collocare sopra, senza problemi, i marciapiedi, la pavimentazione stradale con il sottofondo, l'eventuale selciato, le tubazioni di acqua e gas, cavi elettrici e telefonici, e quant'altro possa essere imposto da Parona Multiservizi S.p.A.;
- essere eseguito a tenuta stagna, con materiali idonei da sottoporsi a preventiva approvazione di Parona Multiservizi S.p.A.;
- essere posto in opera con un sottofondo di calcestruzzo a grassa composizione che dovrà ricoprire il condotto con uno spessore minimo di cm 20; in ogni caso si dovrà tener conto che il condotto, in sede stradale, dovrà essere idoneo a sopportare i carichi stradali previsti dalle norme vigenti per strade di 1° categoria;
- essere munito di pozzetto d'ispezione e campionamento, realizzato in area direttamente accessibile durante le 24 ore da parte del personale Parona Multiservizi S.p.A. e dovrà avere le

seguenti caratteristiche: dimensioni minime interne cm 45 x cm 45, fondo ribassato di cm 50 rispetto al piano di scorrimento, chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124;

L'immissione nella rete fognaria sarà praticata, ove possibile, allineando l'estradosso interno del collettore principale all'estradosso interno della tubazione di allacciamento.

Non saranno ritenuti collaudabili ed Parona Multiservizi S.p.A. non risponderà degli eventuali danni cagionati agli utenti gli allacciamenti alla pubblica fognatura non conformi a quanto sopra descritto.

L'allacciamento, allo sbocco, dovrà sporgere di non più di cm 5 nel collettore fognario ricevente.

La manutenzione del condotto di scarico, fino al collettore fognario, sarà a totale carico del richiedente. Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero in casi particolari che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tal caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca che deve essere consegnata in copia all'atto della presentazione della domanda di allacciamento.

Art.10 – Ammissione allo scarico e Autorizzazione allo scarico

Per gli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque meteoriche di dilavamento, l'ammissione allo scarico/autorizzazione allo scarico è emessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

Per gli scarichi di acque reflue industriali ove la tipologia produttiva sia già definita e già identificato il titolare dello scarico, l'autorizzazione allo scarico è emessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

Per gli scarichi di acque reflue industriali ove la tipologia produttiva non sia già definita, l'autorizzazione allo scarico, qualora la tipologia di scarico fosse diversa da quella "domestica", deve essere richiesta dopo aver ottenuto il permesso di allacciamento alla fognatura ed una volta definita la tipologia produttiva da insediare.

L'ammissione/autorizzazione allo scarico con tutte le relative prescrizioni ritenute opportune e necessarie, verrà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, soltanto se lo scarico risulterà conforme:

- alla documentazione presentata in fase di richiesta di permesso di allacciamento;
- ai limiti di accettabilità ammessi in fognatura, richiamati all'art. 5 del presente Regolamento;
- all'accertamento dell'avvenuto versamento (di cui al Capitolo VII del presente Regolamento) per la copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione.

Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico venga negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, l'Ente Gestore è autorizzato ad attribuirsi l'anticipo versato in acconto dal privato.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. Parona Multiservizi S.p.A. determina, secondo le modalità previste nel Capitolo VII del presente Regolamento, la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria, Parona Multiservizi S.p.A. provvede alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152.

Art.11 -Lavori di allacciamento alla rete comunale

La costruzione dei condotti di allacciamento alla fognatura comunale può essere eseguita da Parona Multiservizi S.p.A.

(direttamente o mediante impresa appaltatrice)oppure dai privati stessi solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione di Parona Multiservizi S.p.A. ed aver concordato con il Comune le modalità di

manomissione del sedime stradale.

Nel caso in cui Parona Multiservizi S.p.A. realizzasse le opere di allacciamento tutti gli oneri e le spese di realizzazione saranno addebitate al richiedente.

Art.12 -Collaudo degli allacciamenti

Durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, Parona Multiservizi S.p.A. può far compiere prove sulla impermeabilità dei condotti, sull'efficienza dei sifoni e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto sia stato eseguito secondo il progetto autorizzato e a regola d'arte.

Art.13 -Esecuzione difforme dalle prescrizioni

Se i controlli ed il collaudo indicano che le opere e le installazioni eseguite dal privato non sono conformi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, le medesime devono essere modificate anche a seguito di formale comunicazione in tal senso di Parona Multiservizi S.p.A., entro il termine di tempo dalla stessa fissato.

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'ammissione/autorizzazione allo scarico si intende revocata.

Parona Multiservizi S.p.A. provvederà coattivamente alla demolizione dello scarico difforme ponendo a carico del richiedente le spese sostenute.

Art.14 -Ristrutturazione della rete fognaria comunale

In caso di ristrutturazione e/o straordinaria manutenzione dei condotti della rete comunale di fognatura, che comportino modifiche agli allacciamenti, il Comune e/o Parona Multiservizi S.p.A. provvedono alla esecuzione delle opere in sede stradale, al rifacimento, riordino, ricostruzione degli allacciamenti privati. Tali opere sono a totale carico dell'Ente esecutore qualora gli allacciamenti preesistenti siano stati riconosciuti conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

In caso invece di accertata difformità, gli oneri relativi saranno a carico degli utenti, come nel caso di nuovi allacciamenti.

A richiesta di Parona Multiservizi S.p.A., i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi allacciamenti, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà all'Ente esecutore di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari tutte le spese che l'Ente avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni.

Art.15 – Difetto di manutenzione degli scarichi

Quando per incuria o difetto di manutenzione dell'allacciamento di scarico dovesse derivarne danno al suolo pubblico o rischio per la pubblica incolumità Parona Multiservizi S.p.A. provvederà all'esecuzione del lavoro d'ufficio a spesa del proprietario.

Saranno computati a carico del proprietario dello scarico anche i costi sostenuti dall'Ente Gestore per i sopralluoghi di verifica, richiesti dallo stesso proprietario, che dovessero evidenziare condizioni di incuria o difetto di manutenzione dell'allacciamento di scarico.

Art.16 -Cessazione dello scarico

Qualora per qualsiasi causa uno scarico venga a cessare, il possessore dell'autorizzazione dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata all'Amministrazione Comunale e ad Parona Multiservizi S.p.A.; la quale dovrà disporre i conseguenti provvedimenti.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione a norma del presente Regolamento.

Art.17 -Messa fuori uso di vecchi allacciamenti

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, sia posto fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di sigillare lo sghembo di immissione nella fognatura pubblica e di segnalarne la chiusura all'Amministrazione Comunale e ad Parona Multiservizi S.p.A.

È facoltà di Parona Multiservizi S.p.A. effettuare sopralluoghi di verifica della corretta realizzazione delle opere di chiusura dello scarico.

Art.18 -Variazioni dello scarico -subentri

Qualsiasi variazione attinente alla qualità e quantità dello scarico fognario comporta la necessità di provvedere a nuova richiesta di ammissione/autorizzazione.

Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono comunque la decadenza dall'autorizzazione originaria allo scarico per colpa del suo titolare, oltre eventualmente al risarcimento dei danni.

Nel caso di semplice subentro, di cambio di ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, se restano ferme e inalterate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra all'Amministrazione Comunale e ad Parona Multiservizi S.p.A.

Art.19 – Cunicoli e fogne abbandonate – limitazione e sospensione degli scavi

Qualora nell'eseguire opere di scavo per qualsiasi scopo, si incontri qualche tratto di cunicolo o di fogna sia pure abbandonata, o altra opera destinata a condurre acqua o materiale di spurgo, chi fa eseguire il lavoro dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione Comunale e a Parona Multiservizi S.p.A., desistendo frattanto da ogni lavoro che possa recare danno alle opere sopra citate e ciò fintanto che dai competenti Uffici siano state impartite le opportune istruzioni.

CAPITOLO II - Rete di fognatura relativa a lottizzazioni private in cessione al Comune.

Art.20 – Ambito di applicazione

Il presente capitolo riguarda le modalità di realizzazione dei collettori fognari previsti a servizio di aree soggette a piano di lottizzazione (costruite da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione) che saranno successivamente ceduti al comune e quindi prese in gestione da Parona Multiservizi S.p.A. Tali reti dovranno essere progettate nel rispetto della legislazione vigente in materia e dei Regolamenti Comunali di Igiene e secondo le prescrizioni fornite da Parona Multiservizi S.p.A. e riportate in allegato 2 al presente Regolamento.

Qualora le reti esistenti fossero insufficienti per recepire gli scarichi delle nuove aree di insediamento, risulteranno a carico del privato gli oneri per la sostituzione delle condotte esistenti con condotte di diametro adeguato.

I condotti di allacciamento dei fabbricati alla fognatura comunale sono considerati parte della stessa e soggetti alle stesse norme e prescrizioni solo se ricadono su aree di proprietà pubblica, in quanto queste costituiscono il limite e l'ambito di competenza della gestione e della manutenzione del Comune e/o di Parona Multiservizi S.p.A.

Ogni altro condotto di allacciamento esterno, che ricada su area di proprietà privata e che non sia da cedere al Comune è considerato parte della rete di fognatura interna dei fabbricati ed è soggetto alle norme e prescrizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene Comunale.

Art.21 – Parere preliminare alla realizzazione delle opere

La costruzione di condotti o di parte della rete di fognatura da parte di privati viene autorizzata del Sindaco, acquisito il parere preliminare obbligatorio di Parona Multiservizi S.p.A., sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o degli aventi titolo.

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

L'Ente Gestore comunica per iscritto, entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione e dell'avvio del procedimento, il proprio parere preliminare positivo alla realizzazione delle opere ovvero il diniego motivato con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame.

Allegati al parere positivo verrà trasmessa al comune interessato, per il tramite del lottizzante, copia degli elaborati progettuali timbrati per approvazione.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi preliminari e i controlli necessari per la formalizzazione del parere preliminare sono a carico del lottizzante. Parona Multiservizi S.p.A. determina, secondo le modalità previste nel Capitolo VII del presente Regolamento, la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria, ASM Parona Multiservizi S.p.A. provvede alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.

Art.22 -Collaudo delle opere

Durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere fognarie, Parona Multiservizi S.p.A. può far compiere prove sulla tenuta ed impermeabilità dei condotti e dei pozzetti, sul buon funzionamento delle stazioni di sollevamento, sull'efficienza dei sifoni e ogni altra prova atta ad accertare se la rete di collettamento sia stata eseguita secondo il progetto autorizzato e a regola d'arte.

I risultati delle prove verranno verbalizzati dal funzionario di Parona Multiservizi S.p.A. incaricato e copia del verbale trasmesso all'Amministrazione Comunale.

Il Comune, prima di procedere all'acquisizione delle opere stesse, provvede a fissare con l'Ufficio Tecnico di Parona Multiservizi S.p.A. un sopralluogo congiunto per l'esame conclusivo di collaudo. Per tutte le verifiche l'impresa esecutrice dovrà fornire gratuitamente i necessari operai, apparecchi e materiali.

Ove non altrimenti definito dall'Amministrazione Comunale, il collaudo viene eseguito dal personale dell'Ufficio Tecnico Parona Multiservizi S.p.A..

I risultati delle prove verranno verbalizzati dal funzionario Parona Multiservizi S.p.A. incaricato e copia del verbale trasmesso all'Amministrazione Comunale.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi necessari per la collaudazione delle opere realizzate sono a carico del lottizzante. Parona Multiservizi S.p.A. determina, secondo le modalità previste nel Capitolo VII del presente Regolamento, la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria, Parona Multiservizi S.p.A. provvede alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152.

Si ricorda che il parere preventivo alla realizzazione delle opere e la collaudazione delle stesse non sostituiscono la richiesta di autorizzazione/ammissione all'allacciamento e scarico, la quale dovrà comunque essere inoltrata con le modalità descritte al Capitolo I del presente Regolamento.

Art.23 -Esecuzione difforme dalle prescrizioni

Se i controlli ed il collaudo indicano che le opere e le installazioni eseguite dal lottizzante non sono conformi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, agli indirizzi di Parona Multiservizi S.p.A. ed al progetto esecutivo sottoposto a parere preliminare, le medesime devono essere modificate su richiesta del Sindaco (anche a seguito di formale comunicazione in tal senso di Parona Multiservizi S.p.A.) entro il termine di tempo dallo stesso fissato.

Il Sindaco si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo e di non prendere in carico le opere di urbanizzazione realizzate.

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione ad opera di Parona Multiservizi S.p.A. avviene coattivamente a spese del proprietario, dopo che a questi è stato comunicato nuovamente un appropriato termine per l'eliminazione dei difetti e/o delle difformità accertate nell'impianto.

CAPITOLO III - Disposizioni particolari per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

Art.24 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, nonché agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento. Tutte le opere per la fognatura interna, degli stabili e delle aree private, sono comunque soggette anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene del Comune.

Art.25 – Accessi ed ispezioni

Ai sensi del D. Lgs. 152/06 l'Amministrazione Comunale ed Parona Multiservizi S.p.A., in qualità di Ente Gestore del servizio, potranno incaricare propri agenti ad accedere agli insediamenti residenziali, nonché all'interno degli complessi produttivi allacciati ai collettori comunali, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, per indagini tecnologiche, per campionamenti, per misurazioni delle portate e per quant'altro ritenuto opportuno e necessario.

Il titolare è obbligato a fornire le informazioni richieste ed a permettere l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Art.26 -Prelievo di acqua da fonte autonoma da insediamenti domestici

Qualora l'insediamento civile provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, dovrà installare a proprie spese un idoneo apparecchio di misura della quantità di acqua prelevata.

Parona Multiservizi S.p.A., anche su indicazione del Comune, potrà effettuare controlli sull'efficienza di detti strumenti di misura dell'acqua prelevata installati dal privato.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare al Comune, alla Provincia e ad Parona Multiservizi S.p.A., il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno, nonché il quantitativo scaricato in fognatura.

Detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte di Parona Multiservizi S.p.A., essendo finalizzati anche alla imposizione ed alla riscossione delle tariffe dei canoni di fognatura e di depurazione.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso Parona Multiservizi S.p.A. (allegato 6 del presente Regolamento).

Modifiche che influiscano sulla qualità e quantità delle acque di scarico dovranno essere comunicate entro 30 giorni, al fine della determinazione della tariffa di competenza.

In caso di accertamento da parte di Parona Multiservizi S.p.A. di denunce omesse o non conformi verranno applicate, oltre alle penali, le tariffe corrispondenti alle caratteristiche delle acque di scarico per l'intero periodo annuale pregresso.

In assenza delle condizioni predette, non verrà data autorizzazione allo scarico.

CAPITOLO IV - Disposizioni particolari per gli scarichi di acque reflue industriali

Art.27 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi di acque reflue industriali.

Art.28 – Equalizzazione delle portate reflue industriali

L'Amministrazione Comunale, su parere obbligatorio di Parona Multiservizi S.p.A., al fine di equalizzare ed uniformare le portate delle acque ammesse in fognatura pubblica, potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla realizzazione, presso il complesso produttivo, di sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione degli scarichi.

Parona Multiservizi S.p.A. potrà fissare sia il giorno che la fascia oraria di scarico. I rifiuti che si producono separatamente, o che possono essere agevolmente separati nel corso del processo di lavorazione, ovvero quelli per il cui allontanamento il processo stesso non prevede l'impiego di acqua, non possono in ogni caso essere immessi nelle fognature interne agli insediamenti, anche se queste sono allacciate alla fognatura comunale.

Art.29 - Scarichi contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità e/o superiori a tali limiti

Qualora risulti dalla domanda, o venga accertato d'ufficio, che lo scarico del complesso produttivo contiene sostanze inquinanti **non contemplate dalle tabelle dei limiti di accettabilità in fognatura**, così come stabiliti dal presente Regolamento e/o dalle Tabelle allegate al D. Lgs. 152/06, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio di Parona Multiservizi S.p.A., nonché quello della ASL per quanto di competenza, dovrà fissare, in sede di autorizzazione allo scarico, limiti e prescrizioni specifiche per tali sostanze, con espressa riserva di successive verifiche periodiche.

Qualora lo scarico contenga **sostanze inquinanti in quantità superiore ai limiti di accettabilità in fognatura, ma rientranti nei limiti derogati di cui alla tabella allegato 3 del presente Regolamento**, Parona Multiservizi, sentito il parere dell'Amministrazione Comunale e quello della ASL per quanto di competenza, dovrà stipulare con le Aziende interessate un **apposito atto di Regolamentazione**.

Art.30 - Sversamenti accidentali

Al fine di evitare che eventi accidentali possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, è obbligo del titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione previa immediata comunicazione all'Ente Gestore.

Per qualsiasi misura resa necessaria per il rientro dei parametri l'onere sarà addebitato al titolare dell'insediamento produttivo responsabile, fermo restando la facoltà di applicare le disposizioni civili e penali previste.

Art.31 – Accessi ed ispezioni

Ai sensi del D. Lgs. 152/06, l'Amministrazione Comunale ed Parona Multiservizi S.p.A., in qualità di Ente Gestore del servizio, potranno incaricare propri agenti ad accedere agli insediamenti produttivi allacciati ai collettori comunali, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, per indagini tecnologiche, per campionamenti, per misurazioni delle portate e per quanto altro ritenuto opportuno e necessario. Il titolare è obbligato a fornire le informazioni richieste ed a permettere l'accesso ai luoghi dai quali si

origina lo scarico.
Il campionamento dei reflui sarà effettuato da Parona Multiservizi S.p.A. o da soggetto incaricato dell'Ente Gestore, preferibilmente in presenza del Cliente, presso il pozzetto di controllo prima dell'immissione nella pubblica fognatura.
In caso di assenza del Cliente durante lo svolgimento dei campionamenti, Parona Multiservizi S.p.A. provvederà comunque al prelievo dei campioni lasciando apposita comunicazione.

Art.32 -Prelievo di acqua da fonte autonoma da insediamenti industriali

Qualora l'insediamento industriale provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, dovrà installare a proprie spese un idoneo apparecchio di misura della quantità di acqua prelevata. Parona Multiservizi S.p.A., anche su indicazione del Comune, potrà effettuare controlli sull'efficienza di detti strumenti di misura dell'acqua prelevata installati dal privato. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare al Comune, alla Provincia e ad Parona Multiservizi S.p.A., il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno, nonché il quantitativo scaricato in fognatura. Detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte di Parona Multiservizi S.p.A., essendo finalizzati anche alla imposizione ed alla riscossione delle tariffe dei canoni di fognatura e di depurazione.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso Parona Multiservizi S.p.A.. (allegato 6 del presente Regolamento). Modifiche che influiscano sulla qualità e quantità delle acque di scarico dovranno essere comunicate entro 30 giorni, al fine della determinazione della tariffa di competenza. In caso di accertamento da parte di Parona Multiservizi S.p.A.. di denunce omesse o non conformi verranno applicate, oltre alle penali, le tariffe corrispondenti alle caratteristiche delle acque di scarico per l'intero periodo annuale pregresso. In assenza delle condizioni predette, non verrà data autorizzazione allo scarico.

Art.33 – Strumenti di controllo automatico

In relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, l'Ente Gestore dell'Impianto di Depurazione può prescrivere agli insediamenti produttivi l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione e di conservazione dei relativi risultati.

I dati così raccolti devono rimanere a disposizione per un periodo non inferiore ai tre anni alla data di effettuazione dei singoli controlli.

Gli strumenti di controllo potranno riguardare sia il controllo qualitativo che quello quantitativo. Le relative spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

CAPITOLO V - Impianti di fognatura all'interno degli insediamenti

Art.34 – Prescrizioni per gli allacciamenti

Tutte le opere per le fognature interne ed esterne agli stabili sono soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio e di Igiene.

La rete interna di fognatura dei fabbricati deve essere del tipo separato, e cioè con condotti distinti che raccolgano le acque usate e nere e le altre acque meteoriche di dilavamento.

Nel caso la fognatura recipiente gli scarichi, esterna agli edifici, sia di tipo separato gli allacciamenti saranno mantenuti obbligatoriamente separati.

Nel caso la fognatura recipiente gli scarichi, esterna agli edifici, sia di tipo misto gli allacciamenti, per il tratto al di fuori della proprietà privata, saranno preferibilmente mantenuti separati.

Art.35 – Prescrizioni tecniche per le fognature private esterne agli edifici

Le canalizzazioni per le acque nere o bianche che si trovano all'interno di proprietà private non dovranno di norma essere collocate in aree occupate da edifici.

Esse saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto di altri fognoli tramite pozzetti di ispezione.

La manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere sarà a carico dell'utente sino al punto di connessione con il collettore fognario pubblico.

I tubi per il convogliamento degli scarichi all'esterno degli edifici devono essere realizzati in materiali e modalità conformi alle indicazioni riportate nell'allegato 2 del presente Regolamento.

Ove possibile alle condotte verranno assegnate pendenze almeno pari all'un per cento ed in ogni caso non inferiori al tre per mille.

I tubi verranno collocati ad almeno 30 centimetri dalle condotte per trasporto acqua potabile e a quota inferiore alle stesse.

Art.36 – Prescrizioni tecniche per gli impianti di fognatura all'interno degli edifici

Gli apparecchi igienico sanitari devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura.

Nelle fognature private collegate con la pubblica fognatura non possono essere convogliati altri scarichi di terzi in assenza di specifica autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

Art.37 – Norme particolari per le acque meteoriche e di prima pioggia

Ove possibile le acque meteoriche devono essere raccolte da una rete separata da quella per gli scarichi e disperse sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, in subordine in corpi d'acqua superficiale.

Per gli insediamenti di tipo residenziale la dispersione delle acque meteoriche può avvenire direttamente nel suolo purché non si determini scorrimento superficiale delle acque verso i terreni confinanti.

Per gli insediamenti di tipo industriale, nei casi prescritti dalla normativa vigente o in caso di disposizione delle autorità competenti, si dovrà procedere alla separazione delle acque di prima pioggia da inviare alla fognatura comunale.

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, prodotti e sottoprodotti che possano essere causa di fenomeni di trascinarsi o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Art.38 – Scarichi sotterranei

La rete fognaria comunale è predisposta per ricevere le acque di scarico provenienti da dispositivi o apparecchi con bocca di scarico a quota superiore rispetto al piano stradale.

Di norma, quindi, gli scarichi ubicati a quota inferiore al piano stradale saranno allacciati alla pubblica fognatura mediante impianto di sollevamento e sconnessione idraulica che impedisca un eventuale riflusso delle acque fognarie all'interno della proprietà privata. Su motivata richiesta del titolare dello scarico e in condizioni di adeguata profondità del collettore fognario ricevente possono essere consentiti allacciamenti a gravità che raccolgano anche scarichi ubicati a quota inferiore al piano stradale, purché il titolare dello scarico prenda tutte le misure atte ad evitare rigurgiti nella propria rete interna e allagamenti, dei quali risulterà comunque responsabile unico per danni che potessero derivare al suo stabile o a terzi.

Il Comune ed il Gestore non risponderanno dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti della fognatura comunale.

Art.39 – Impianti di sollevamento privati

Nei casi indicati all'articolo precedente o qualora la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della fognatura comunale non consentano lo scarico ad una quota superiore a quella di scorrimento delle acque nel condotto di fognatura, è ammessa la realizzazione di impianti di sollevamento all'interno della proprietà. Tale circostanza deve essere specificata chiaramente negli allegati tecnici alla domanda di autorizzazione e deve essere corredata dalla documentazione tecnica relativa all'impianto di sollevamento installato o che si prevede di installare.

L'impianto di sollevamento oltre ad avere le caratteristiche descritte nell'allegato 2 del presente Regolamento deve essere dimensionato in modo che la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non superi per oltre il 30% la portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda di autorizzazione.

Art.40 – Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con frequenza adeguata.

Le parti specifiche, quali camerette, sifoni ecc. devono essere frequentemente pulite in modo tale che le sostanze depositate non siano soggette a putrefazione e/o non provochino impedimenti al regolare deflusso delle acque di scarico.

CAPITOLO VI - Disposizioni transitorie, disposizioni particolari e sanzioni

Art.41 -Vasche Imhoff e fosse biologiche

Regolamento (reti fognarie afferente al depuratore)

Gli allacciamenti fognari degli insediamenti civili devono essere eseguiti senza interposizione di fosse biologiche o di vasche Imhoff.

Gli allacciamenti fognari esistenti, con interposte le citate strutture, dovranno adeguarsi alla presente normativa in tempi e modi stabiliti dal Sindaco, sulla base del parere obbligatorio di Parona Multiservizi S.p.A. I privati, a loro spese, dovranno provvedere allo spurgo completo dei manufatti, alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti ed all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la fognatura, previa realizzazione della cameretta di ispezione.

E' possibile derogare a questo criterio generale solamente nel caso in cui, per carenza di strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti prudente eliminare, dai liquami immessi in fognatura, le sostanze solide sedimentabili; in tal caso la deroga viene emessa del Sindaco dopo aver ottenuto il parere vincolante di Parona Multiservizi S.p.A..

Gli Uffici Tecnici del Comune e di Parona Multiservizi S.p.A., nonché i soggetti deputati al controllo, avranno il diritto di ispezionare i manufatti, verificandone efficienza, regolare manutenzione, o completa disattivazione.

Art.42 – Divieto di manomissione e danneggiamento delle installazioni fognarie

È fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni all'impianto o alle canalizzazioni.

Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni dalle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili e penali.

Art.43 -Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Ente Gestore della pubblica fognatura procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione e ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione e determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

Art.44 – Danno ambientale

Ai sensi del D.L. 152/06, art. 300 e seguenti (danno ambientale, bonifica e ripristino dei siti inquinati), Parona Multiservizi S.p.A. potrà addebitare al titolare dello scarico industriale che non avrà rispettato i

limiti di scarico consentiti dal presente Regolamento, le spese tecniche atte a compensare i maggiori oneri di depurazione che si dovranno sostenere onde impedire un potenziale inquinamento ambientale conseguente ad un minor rendimento depurativo degli impianti causato dallo scarico anomalo in fognatura.

Le suddette spese sono quantificate forfettariamente con i seguenti importi:

- per il primo parametro di sostanze non pericolose accertato nello scarico con concentrazione superiore al valore massimo indicato nel Regolamento: Euro 600,00;
- per ogni ulteriore parametro di sostanze non pericolose accertato fuori Regolamento: Euro 300,00;
- Se il parametro accertato rientra fra l'elenco delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 della legge 152/06 (arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, idrocarburi, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, composti organici alogenati, pesticidi fosforati, composti organici dello stagno, sostanze di cui è provato il potere cancerogeno): Euro 1.000,00 per ogni parametro

Inoltre, Parona Multiservizi S.p.A., in conseguenza di gravi danni causati agli impianti di depurazione da scarichi anomali in fognatura, si riserva di addebitare al titolare dello scarico anche ogni altra spesa sostenuta per il ripristino della funzionalità degli impianti di trattamento e del costo delle eventuali sanzioni subite in conseguenza di accertamenti degli enti di controllo.

Art.45 -Validità delle disposizioni

Eventuali normative nazionali e regionali che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sono da ritenersi immediatamente recepite.

Solo in prosieguo il presente regolamento verrà formalmente adeguato alle nuove normative con le Delibere necessarie e conseguenti.

Gli allegati hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con atto interno di Parona Multiservizi S.p.A..

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

CAPITOLO VII - Spese di istruttoria e disposizioni tariffarie

Art.46 – Spese di istruttoria delle pratiche

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione e dei pareri preventivi previsti dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. Parona Multiservizi S.p.A. determina la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda.

1. Rilascio di permesso di allacciamento e contestuale ammissione allo scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento - Euro 150,00 Causale di pagamento "autorizzazione scarico acque domestiche".
2. Rilascio di permesso di allacciamento e contestuale autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque meteoriche di dilavamento Euro 150,00 -Causale di pagamento "autorizzazione scarico acque assimilate domestiche".
3. Rilascio di permesso di allacciamento e contestuale autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento - Euro 240,00 -Causale di pagamento "permesso e autorizzazione scarico acque industriali".
4. Rilascio di permesso di allacciamento per insediamenti produttivi non ancora identificati (art. 10 caso 3) œ Euro 150,00 -Causale di pagamento —permesso allacciamento scarico acque industriali".
5. Rilascio di autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi identificati œ Euro 150,00 - Causale di pagamento "autorizzazione scarico acque industriali".
6. Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento œ Euro 150,00 -Causale di pagamento "rinnovo autorizzazione scarico".
7. Rilascio di parere preliminare relativo ad allacciamento in comune esterno œ Euro 150,00 - Causale di pagamento "parere allacciamento comune esterno".
8. Rilascio di parere preliminare relativo ad opere di urbanizzazione œ Euro 150,00 -Causale di pagamento "parere preliminare opere urbanizzazione".
9. Collaudo delle urbanizzazioni con personale Parona Multiservizi S.p.A. - Euro 150,00 - Causale di pagamento "collaudo opere urbanizzazione".

Gli importi citati dovranno essere versati su conto corrente postale intestato a Parona Multiservizi S.p.A., (i cui estremi verranno comunicati da Parona Multiservizi S.p.A.) riportando l'indicazione della causale di pagamento.

L'originale dell'attestazione di pagamento relativa alle voci da 1 a 6 dovrà essere trasmessa ad Parona Multiservizi S.p.A.

(in allegato alla relativa domanda) al fine di garantire la procedibilità della domanda.

L'originale dell'attestazione di pagamento relativa alle voci da 7 a 9 dovrà essere trasmessa ad Parona Multiservizi S.p.A. (in allegato alla relativa domanda) al fine di garantire la procedibilità della domanda.

Si precisa che le somme dovute per la realizzazione delle operazioni di collaudo compensano il

gestore per i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la presa in carico delle opere e non comprendono i compensi dovuti al collaudatore delle opere incaricato dall'amministrazione comunale.

Completata l'istruttoria, Parona Multiservizi S.p.A. provvederà alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152.

Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico venga negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, Parona Multiservizi S.p.A. è autorizzata ad incamerare comunque l'anticipazione versata in acconto dal richiedente.

Art.47 – Disposizioni tariffarie dell'Ente Gestore

Entro il termine stabilito dalle Leggi vigenti, Parona Multiservizi S.p.A. quale Ente Gestore del servizio e l'Amministrazione Comunale, adotteranno con formale Deliberazione, ciascuno per quanto di propria competenza, il canone dovuto dagli utenti per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili. L'accertamento e la riscossione del canone verranno effettuati da Parona Multiservizi S.p.A., nella qualità di Ente Gestore, avvalendosi per quanto occorra della collaborazione del Comune, sulla base dei volumi d'acqua prelevati nel periodo preso in esame da ciascun utente.

Per gli insediamenti industriali con limiti di scarico derogati, Parona Multiservizi S.p.A. quale Ente Gestore del servizio, sentito il parere dell'Amministrazione Comunale, determinerà anno per anno, con formale Deliberazione e sulla base degli appositi atti di Regolamentazione stipulati, la tariffa da applicare per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue provenienti da tali insediamenti.

Art.48 – Modalità di fatturazione

Agli utenti civili che sono allacciati all'acquedotto pubblico l'addebito dei costi di fognatura e depurazione è effettuato nella bolletta di consumo dell'acqua prelevata secondo le tariffe definite dalla normativa vigente. In caso di approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa da Parona Multiservizi S.p.A sulla base della denuncia annuale presentata in caso di assenza di specifico misuratore e/o dagli accertamenti/lettura dei misuratori, eseguiti da Parona Multiservizi S.p.A.

Gli scarichi industriali saranno addebitati con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e/o degli accertamenti/lettura dei misuratori eseguiti da Parona Multiservizi S.p.A. e dagli enti di controllo. **Le tariffe e le relative modalità di fatturazione, sono stabilite da Parona Multiservizi S.p.A. tenuto conto delle disposizioni di legge.**

Il Gestore ed il cliente industriale potranno determinare modalità di fatturazione specifiche.